



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

Area Economico Finanziaria | Il DIRIGENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 in data 9 luglio 2019

ID. 81557908

OGGETTO: determinazione a contrarre - art. 40, comma 1, lett. a del regolamento (Provvedimento 31 ottobre 2012-“Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti”) competenze - Circolare N. 7 del 26/1/2011.

Ordine di fornitura di otto metri di canalina in pvc, adatta al calpestio, per la copertura di cavi elettrici e di rete -Sede Uffici - CIG Z9C2922694.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- è stato stipulato un contratto, il 21 dicembre 2018, per i servizi di manutenzione impianti, per la durata di un anno (2019), con la società destinataria del presente ordine, risultata aggiudicataria della R.d.O 2126433 effettuata sul Mercato Elettronico e, pertanto, per detta impresa, è già stata accertata, in sede di gara, l'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.. Infatti, poiché ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra richiamata, *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati*



CORTE DEI CONTI

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti", si è appurato, prima della presente determinazione, che l'impresa sopra richiamata non ha mai concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei Conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;

- dal controllo ordinario reso dal tecnico addetto al presidio manutentivo, presso la sede degli uffici, è stata rilevata la necessità di isolare alcuni cavi elettrici e di rete con nuova canalina in pvc, adatta al calpestio, e, precisamente, ne occorrerebbero otto metri;

- risultando la posa in opera delle sonde in oggetto a carico del presidio manutentivo, il cui costo è compreso nel servizio di manutenzione, l'impresa ha prodotto un'offerta per la sola fornitura del materiale, che prevede un costo pari ad Euro 119,20, I.V.A. esclusa, che risulta congruo;

- trattandosi di sola fornitura, la spesa graverà sul CAP. 3300-P.G. 11 (cod. gest. 031-Materiale tecnico-specialistico-codice spesa 0103100401-Materiale tecnico specialistico vario) che è capiente.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di provvedere all'ordine diretto alla Nicma & Partners S.p.A. per la fornitura di otto metri di canalina in pvc, adatta al calpestio con una spesa pari ad **Euro 119,20, I.V.A.**



CORTE DEI CONTI

esclusa, con posa in opera a carico del presidio manutentivo, presso la sede degli uffici.

IL DIRIGENTE

Dott. Giacomo ABRUSCI



CORTE DEI CONTI